



COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

e Nuove Centralità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 006 del 19.06.2020

Oggetto:	<p>Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno, Soccavo.</p> <p>Servizio di ingegneria ed architettura per il supporto al RUP.</p> <p>Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta attraverso il MEPA. all'ing. Ernesto Sorvillo (P.IVA 01473340618) per un importo di € 9.800,00 oltre oneri come per legge (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%);</p> <p>Assunzione dell'impegno di spesa complessiva pari ad € 12.434,24</p> <p><u>CUP: B69E01000010002</u></p> <p><u>SmartCIG: Z9A2D3ABE</u></p>
-----------------	---

Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, arch. Paola Cerotto

Premesso

che con deliberazione di G.C. n. 481 del 26 gennaio 2006 veniva approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo relativo alla realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno e via Palazziello – ambito territoriale Soccavo, per l'importo di € 14.136.876,51 nell'ambito del programma degli interventi di edilizia abitativa sostitutiva degli alloggi realizzati in prefabbricazione pesante nel comune di Napoli con i fondi delle leggi 25/80 e 219/81;

che con determinazione n. 14 del 5 marzo 2008 registrata all'indice generale il 19 marzo 2008 col n. 416, i lavori di che trattasi, previa progettazione esecutiva, venivano aggiudicati per l'importo di euro 6.989.717,59 al netto del ribasso del 28,00 %, oltre euro 318.007,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 191.971,41 per spese di progettazione, oltre I.V.A.;

che con determinazione dirigenziale n. 7 del 6 aprile 2009 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi;

che con determinazione dirigenziale n. 29 del 24 maggio 2012 registrata all'indice generale al n.1528 il 31 ottobre 2012, veniva approvata, ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante tecnica con maggiore impegno di spesa, relativa alla realizzazione di n. 90 alloggi di edilizia sostitutiva in Soccavo, via Croce di Piperno – via Palazziello;

che con D.G.C. n. 897 del 29.12.2015 si prendeva atto della proposta di transazione ex art. 239 D.lgs. n. 163/2006 per la risoluzione di tutto il contenzioso in corso e si approvava la perizia di variante, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.132 del D.lgs. n. 163/06, per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che imponevano di utilizzare nuovi materiali e componenti sia per i lavori delle strutture che per quelli dell'isolamento termico degli edifici, il tutto per un complessivo importo di € 2.633.940,40 (compresi gli oneri di sicurezza per un importo pari ad euro 108.481,89) oltre IVA e, pertanto, il Q.T.E. dell'intervento veniva rideterminato il quadro economico con un importo complessivo di € 14.581.325,06;

che con atto Rep. n. 2075 del 16.07.2019 la L.G. S.r.l. sottoscriveva con il Comune di Napoli un secondo accordo transattivo che prevedeva, fra l'altro, nuovi termini di ultimazione dei lavori, (24.04.2020 – fase 1 e 0.05.2021 – fase 2), il pagamento della 2° tranches relativa al primo atto transattivo (€ 480.000,00) ed il pagamento del SAL n. 5 entro gg. 15 dalla sottoscrizione dello stipulando contratto aggiuntivo;

che con atto rep. n. 86325 del 04.09.2019 venivano contrattualizzati i maggiori lavori di cui alle perizie approvate con la Determina Dirigenziale n. 29 del 24.05.2012, con la D.G.C. n. 897 del 29.12.2015 e con la Determina Dirigenziale n. 28 del 30.12.2015;

che con nota PG/2019/578389 del 03.07.2019 il D.L. p.t. ha evidenziato, ex art. 161 c. 3 del d.P.R. 207/2010, la necessità di procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, evidenziando altresì alcuni altri aspetti progettuali da sottoporre a doverosi approfondimenti e verifiche;

che con nota PG/2019/986843 del 06.12.2019 il D.L. p.t., a seguito dei successivi approfondimenti e interlocuzioni avute con il RUP e il Dirigente del Servizio, ha nuovamente proposto la redazione e la conseguente adozione di una perizia suppletiva e di variante atteso che occorre introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 comma 3 del d.P.R. 207/2010 (adeguamento degli impianti elettrici, adeguamento degli impianti ascensori, adeguamento degli infissi alla normativa in merito all'impiego di vetro antinfortuno, installazione di linee vita permanenti in copertura in conformità alla Legge regionale Campania n.31 del 20 novembre 2017, adeguamento degli impianti elettrici, idrici, gas e Telecom alle prescrizioni degli enti gestori, ecc.);

che il R.U.P. p.t. con nota PG/2019/994562 del 10.12.2019 riferiva che, a seguito di approfondita istruttoria ed esame dei fatti, sussistono le cause, così come previsto dall'articolo 132, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, in funzione delle quali è consentito disporre varianti in corso;

che con nota PG/2020/11261 in data 08.01.2020 il dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, nel prendere atto di quanto riferito dal R.U.P., interessava il competente Assessore ai Beni Comuni e all'Urbanistica, condividendo l'impostazione proposta attinente alla perizia suppletiva e di variante e fornendo ulteriori indicazioni sulle modalità attuative della stessa;

che con nota PG/2020/23744 del 10.01.2020 l'Assessore ai Beni Comuni e all'Urbanistica concordava con le proposte di cui alla già citata nota dirigenziale PG/2020/11261;

che con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 21.05.2020 si è provveduto all'affidamento del servizio di progettazione della perizia suppletiva e di variante n.ro 3 all'affidataria originaria impresa Lavori Generali s.r.l.;

Considerato

che la perizia di variante in parola investe perlopiù ambiti progettuali ad elevata specializzazione e ad elevato contenuto tecnologico, con particolare riferimento alla componente impiantistica;

che è, pertanto, necessario fornire al Responsabile Unico del Procedimento, privo delle specifiche competenze specialistiche, un supporto per la supervisione e il coordinamento della progettazione esecutiva della variante, nonché per la verifica della stessa ai fini della validazione;

che il corrispettivo complessivo per i servizi professionali di cui sopra stimato ai sensi del DM 17.06.2016, sulla base dell'importo presuntivo della variante, ammonta a € 13.655,00;

che allo scopo di procedere a detto affidamento si è provveduto alla redazione del disciplinare prestazionale per lo svolgimento delle attività in parola;

Considerato, altresì,

che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti ricorrono all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

che l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che per la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

che l'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018) ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: *"... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure..."*;

che per quanto sopra considerato, si è provveduto ad attivare la procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), utilizzando lo strumento della trattativa diretta (numero trattativa: 1254285);

che è stata acquisita mediante la piattaforma MePA l'offerta dell'ing. Ernesto Sorvillo (P.IVA 01473340618) per un importo di € 9.800,00 oltre oneri come per legge (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara del 28,1788%;

Ritenuto

- che** l'ing. Ernesto Sorvillo è in possesso dei requisiti tecnici, professionali e curriculari adeguati all'esecuzione del servizio in oggetto;
- che** il servizio offerto risulta idoneo a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;
- che** il prezzo offerto risulta congruo e vantaggioso per l'Amministrazione;
- che** con riferimento alle attività di cui al servizio in oggetto non si rilevano rischi interferenti, per cui non risulta necessaria la redazione del DUVRI e la stima dei relativi costi della sicurezza, l'operatore economico è tuttavia edotto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si opera e sulle misure da adottare ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08;

Dato atto

- che** il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per il presente affidamento di servizi è il seguente: Smart CIG n. Z9A2D3ABE6;
- che** l'ing. Ernesto Sorvillo ha reso apposita autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- che** l'ing. Ernesto Sorvillo ha sottoscritto il documento denominato "Patto di Integrità" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015;
- che** l'ing. Ernesto Sorvillo è in possesso di certificazione di cui alla norma ISO 9001:2005 per il servizio tecnico di verifica della progettazione per committenti pubblici, rilasciato con n. 3903262 da LL-C certification;
- che** in conformità a quanto previsto dal punto 4.2.2. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
- che** dovrà in ogni caso procedersi alle verifiche di cui al Programma 100 "Le nuove regole – gruppo A" di cui al DUP 2018/2020;
- che** in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui sopra è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Ente e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere, all'affidamento diretto del servizio di supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della progettazione esecutiva della variante, nonché per la verifica della stessa ai fini della validazione all'ing. Ernesto Sorvillo (P.IVA 01473340618) per un importo di € 9.800,00 oltre oneri come per legge (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%);

Attestata

- che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16.04.2013 n. 62 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento del Comune di Napoli, adottato con deliberazione G.C. n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente provvedimento;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt.13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;
- l'osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste dall'art. 27 del regolamento di contabilità del Comune di Napoli;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii., come modificato e integrato dal D.lgs. 118/2011, in particolare gli artt. 107 e 183;
- il D.lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.lgs. n.56/2017 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione;
- l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018);
- il Regolamento Comunale di contabilità;

- le “linee guida per la stipula dei contratti pubblici”, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, ha disposto il differimento dei termini per l’approvazione, da parte degli enti locali, di atti amministrativo – contabili. Nello specifico, l’art. 107, comma 2 rinvia al 31 luglio 2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione, di cui all'art. 151, comma 1, del d.lgs. 267/2000, per l'esercizio 2020;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di individuare** gli elementi essenziali del contratto, come sotto specificato:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è l’acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000 €, funzionali all’intervento di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno - Soccavo;
 - l’oggetto è costituito dal servizio di ingegneria e di architettura di supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della progettazione esecutiva della variante, nonché per la verifica della stessa ai fini della validazione;
 - la forma del contratto sarà la scrittura privata, da stipularsi mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di Stipula emesso dal MePA;
3. **di approvare** l’allegato disciplinare prestazionale per lo svolgimento del servizio in oggetto;
4. **di procedere** all’affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta su MePA (trattativa diretta n. 1317097), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, del servizio di supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della progettazione esecutiva della variante, nonché per la verifica della stessa ai fini della validazione all’ing. Ernesto Sorvillo (P.IVA 01473340618) per un importo di € 9.800,00 oltre oneri come per legge (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%);
5. **di impegnare** la somma complessiva di € 9.800,00 oltre oneri come per legge (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), per un importo complessivo di € 12.434,24 nei confronti dell’ing. Ernesto Sorvillo (P.IVA 01473340618);
6. **di dare atto** che il predetto impegno è assunto nel rispetto dell’art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. 267/2000;

7. **di imputare** la spesa di € 12.434,24 sul capitolo di uscita 247721 art. 17 – codice di bilancio 08.02-2.02.01.09.001 - Esercizio provvisorio 2020 – impegno Fin. FPV n. 5304/17;
8. **di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con D.lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2004, in quanto trattasi di fondi introitati in quota parte dal Comune di Napoli;

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti costituiti da n. 20 pagine:

- *Disciplinare prestazionale.*

Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale
Pubblica e Nuove Centralità

Arch. Paola Cerotto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005,n .82 e s.m.i. (CAD). La presente Determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Disciplinare prestazionale per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la verifica preventiva (ex art. 26 D.lgs. 50/2016) della progettazione esecutiva della perizia di variante n.ro 3 relativa all'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno, Soccavo.

CUP: B69E01000010002

CIG: Z9A2D3ABE6

Nell'ambito dell'intervento di cui all'oggetto, il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità del Comune di Napoli (di seguito il "Committente") affida ad un esecutore (di seguito il "Professionista") il servizio di ingegneria e architettura per la verifica preventiva (ex art. 26 D.lgs. 50/2016) della progettazione esecutiva della perizia di variante n.ro 3 relativa all'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno, Soccavo, secondo le modalità e le condizioni appresso specificate.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Stazione Appaltante affida al Professionista, che accetta, il Servizio di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto "Perizia di variante n.ro 3 relativa all'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno, Soccavo".

ART. 2 – NORME PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. Il Professionista incaricato espletterà l'incarico in questione alle condizioni tutte

previste nel presente disciplinare, negli atti a questo allegati o da questo richiamati,

nella documentazione di gara nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative

vigenti in materia, tra cui, in particolare:

- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

- d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili

- norme di legge, di regolamento, ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere

oggetto del servizio.

2. Il Professionista incaricato dovrà consegnare n. 2 copie cartacee firmate e n. 1 copia

su supporto digitale (sin in formato .pdf sin in formato .doc) sei seguenti documenti:

- verbali di verifica del progetto, in data certa, redatti in contraddittorio con il progettista;

- rendiconti analitici intermedi, redatti per ambiti specialistici, in cui sono evidenziate le

criticità (graduate per livello di importanza) e le relative soluzioni;

- rapporto conclusivo riportante le risultanze dell'attività di verifica svolta che

rappresenti e motivi adeguatamente l'esito delle verifiche svolte, in modo da

consentire al RUP di approvare e sottoscrivere l'atto formale di validazione del

progetto esecutivo.

3. Il rapporto conclusivo non può riportare pareri sospensivi e/o condizionati.

4. A richiesta del Stazione Appaltante ulteriori copie devono essere fornite a terzi

(controinteressati, Autorità Giudiziaria, Organi di Vigilanza, ecc.)

5. A conclusione delle proprie prestazioni il Professionista incaricato deve consegnare

al Stazione Appaltante una copia timbrata e firmata di tutti gli elaborati del progetto

esecutivo verificato in modo da poter conservare agli atti una copia conforme alla

procedura svolta. Analogamente, il Professionista dovrà consegnare al Stazione

Appaltante copia su supporto digitale degli elaborati del progetto esecutivo verificato

in formato .pdf firmati digitalmente.

6. Il Professionista incaricato espletterà l'incarico rapportandosi con il Responsabile

Unico del Procedimento, per le necessarie verifiche in contraddittorio e per acquisire

eventuali informazioni o chiarimenti utili allo svolgimento dell'incarico. In ogni caso il

Professionista è tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria prestazione alle

disposizioni impartite dal RUP.

7. Il Professionista incaricato deve supportare il RUP nella predisposizione dell'atto

formale di validazione del progetto esecutivo per tutto quanto necessario e di sua

competenza in relazione al ruolo svolto con l'incarico di verifica.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Il Professionista incaricato dovrà svolgere l'attività di verifica finalizzata alla

validazione del progetto esecutivo secondo la normativa vigente ponendo in essere

un controllo di tipo formale e sostanziale relativo in particolar modo ai seguenti aspetti:

la completezza, la coerenza e l'adeguatezza della documentazione progettuale;

- la completezza, la coerenza e l'adeguatezza del contenuto degli elaborati;

- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

- la congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche;

- il controllo incrociato tra gli elaborati;

- l'affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento, anche in relazione allo stato di fatto;

- la verifica dei presupposti per assicurare la qualità nel tempo delle opere da realizzare;

- la soddisfazione delle esigenze di funzionalità dell'opera;

- la verifica dei requisiti minimi di cantierabilità di tali opere;

- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

- la manutenibilità delle opere, ove richiesto;

- accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste;

2. In particolare nel rapporto conclusivo dell'attività di verifica, oltre ad una valutazione puntuale dei singoli elaborati, devono essere verificati ed argomentati nello specifico gli aspetti dettagliati nell'allegato A al presente disciplinare.

3. Non sono ammesse verifiche a campione degli elaborati.

4. L'attività di verifica deve essere svolta in contraddittorio con i progettisti.

5. Il Professionista incaricato deve produrre al RUP, nei rapporti illustrativi dell'attività svolta, le eventuali criticità riscontrate e le azioni proposte per il loro superamento, rendendosi, inoltre, disponibile a partecipare ad eventuali riunioni che lo stesso RUP possa ritenere opportuno convocare.

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

1. Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante;

- far presente alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni;

- partecipare, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, alle riunioni collegiali indette per l'illustrazione delle verifiche svolte;

2. Il Professionista incaricato è responsabile della qualità dei risultati richiestigli,

dell'adeguato livello professionale della sua attività e dei tempi d'ultimazione degli incarichi.

3. Il Professionista incaricato s'impegna ad eseguire personalmente con la necessaria diligenza l'incarico assunto.

4. Il Professionista nell'espletamento dell'incarico ha l'obbligo di informare il RUP in merito:

- ad ogni problema di carattere procedurale;

- ad ogni problema di carattere tecnico/amministrativo che possa incidere sul buon esito del progetto per il quale è incaricato.

5. Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana.

6. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE

1. L'attività di verifica del progetto esecutivo deve essere svolta dal professionista incaricato entro 15 giorni dalla data di consegna del materiale da verificare.

2. I giorni si intendono naturali e consecutivi. Il termine comprende i tempi di risposta da parte dei progettisti conseguenti ad eventuali osservazioni formulate dal soggetto verificatore.

3. Solo nel caso in cui l'attività di verifica comporti la necessità di apportare modifiche o variazioni al progetto, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà per una sola volta nell'espletamento del servizio alla sospensione dei termini accordando un ulteriore termine al fine dell'emissione del rapporto finale di verifica.

4. La Stazione Appaltante si riserva espressamente di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto previa presentazione da parte del soggetto incaricato delle polizze di cui al successivo art. 9.

5. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di avviare, fermo restando il termine di cui al comma 1, l'attività di verifica all'interno della singola fase progettuale, in modo da rendere più rapido e funzionale il processo progettuale ed arrivare alla conclusione dell'attività progettuale senza bisogno di ulteriori modifiche e variazioni.

6. Il Professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio.

7. Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento solo per cause non imputabili al soggetto incaricato, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.

8. In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 6 - PENALI

1. Per eventuali ritardi nell'espletamento dell'incarico, senza giusta causa, è applicata a carico dell'affidatario una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 20 giorni, superati i quali la Stazione Appaltante ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che il soggetto inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

2. Le penali non possono comunque superare il 10% dell'imposto contrattuale complessivo. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto.

3. L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del Professionista

incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 7 - SUBAPPALTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il Professionista

incaricato non può avvalersi del subappalto.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE

1. Resta espressamente convenuto che il credito derivante dalle prestazioni a fronte del presente contratto, non può essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

2. Il Professionista non può cedere questo contratto né alcuno dei propri diritti ed obblighi derivanti dallo stesso a chicchessia salvo espressa autorizzazione del Stazione Appaltante.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

2. Il Professionista incaricato è tenuto a presentare polizza generale di responsabilità civile rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea. La polizza ha un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 con durata fino alla data di approvazione del certificato di collaudo dell'opera.

3. Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo.

4. Nel caso in cui il Professionista incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.

5. Le spese relative alla garanzia definitiva e alla polizza assicurativa sono comprese

nel compenso a base d'asta.

ART. 10 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il compenso per il servizio di verifica, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente disciplinare nonché di quelle offerte in sede di gara dal Professionista incaricato, corrisponde all'importo risultante dallo schema di parcella riassuntivo calcolato con applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia del 17.06.2016 con riferimento all'importo stimato della perizia di variante dei lavori in parola, a cui viene applicato il ribasso percentuale offerto dal Professionista in sede di gara.

2. Tutte le spese necessarie allo svolgimento dell'incarico (rimborso spese, compensi accessori, ecc.) restano a completo carico del professionista.

3. I pagamenti avverranno a conclusione dell'attività di verifica, coincidente con la validazione del progetto esecutivo.

4. Ad emissione di regolare fattura, nei 30 giorni naturali e consecutivi successivi, il Professionista avrà diritto al pagamento del compenso che sarà effettuato in un'unica soluzione.

5. I corrispettivi posti a base di gara sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi. Anche gli eventuali aumenti delle tariffe professionali successivi all'indizione della gara non avranno alcuna efficacia.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE

1. Resta espressamente convenuto che il credito derivante dalle prestazioni a fronte del presente contratto, non può essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

2. Il Professionista non può cedere questo contratto né alcuno dei propri diritti ed obblighi derivanti dallo stesso a chicchessia salvo espressa autorizzazione del

Stazione Appaltante.

ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

1. Le parti convengono espressamente che qualora il Professionista incaricato non esegua esattamente le prestazioni dovute secondo le modalità stabilite dal presente contratto o nella documentazione di gara, o ritardi per negligenza l'adempimento delle proprie obbligazioni, il presente contratto si risolverà ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016, fatta salva al risarcibilità di danni ulteriori.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto di prestazione professionale, in ragione di esigenze sopravvenute o di mutate necessità d'intervento sul territorio per pubblico interesse, ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/1990, nei termini e modi previsti dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

3. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Professionista dovrà essere corrisposto l'onorario e il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, senza maggiorazioni, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo comunque non superiore al 25% degli onorari.

4. Nel caso in cui sia il Professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, la Stazione Appaltante avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, previa dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico.

ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TECCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Professionista nonché ogni altro operatore economico a qualsiasi titolo interessato dal presente disciplinare (cd. Filiera), a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. I soggetti di cui ai commi che precedono sono obbligati a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Pertanto, dovrà procedere alla comunicazione dei conti correnti dedicati, con indicazione delle persone delegate ad operare sugli stessi. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

**ART. 14 – PATTO D'INTEGRITA', CODICE DI COMPORTAMENTO, RISERVATEZZA
E PANTOUFLAGE**

1. Il Professionista, come la Stazione Appaltante, è tenuto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e ad osservare il rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di integrità adottato con Delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, sottoscritto dalle parti e agli atti di questo servizio;

2. Il Professionista incaricato prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. n.62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento ad osservare il Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di G.C. n. 254 del 24.4.204, con particolare riferimento a quanto ivi previsto all'art. 2, comma 3, e all'art. 20, comma 7, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza sul sito internet dell'Ente — sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali - e si obbliga ad osservarlo pienamente. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente.

3. Il Professionista è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona non espressamente autorizzata dalla Stazione Appaltante per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente incarico.

4 . Il Professionista dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale così recita: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Il Professionista è, altresì,

consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento, la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito, nonché l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

ART. 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Il Professionista incaricato, dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del protocollo di legalità che qui di seguito si riportano: Clausola n. 1 – Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2007 dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, consultabili al 9 sito www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 – Si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Clausola

n. 3 – Si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 – Dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,

informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico del Soggetto affidatario, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune di Napoli, del relativo importo dalle somme dovute al Soggetto affidatario in relazione alla prima erogazione utile. Clausola n. 5 – Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 10 Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Clausola n. 6 – Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto, per il Comune di Napoli, di autorizzare subappalti a favore dei soggetti partecipanti alla gara e non risultati aggiudicatari. Clausola di cui al comma 2, dell'art. 3 – Dichiara di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1, dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998 a carico del subfornitore.

ART. 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DOMICILIO

1. Tutte le comunicazioni o notifiche dalle quali decorrano termini ovvero riguardino l'esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal presente contratto, sono effettuate da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato all'atto della sottoscrizione del presente atto.

2. L'avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna fanno piena fede ad ogni effetto contrattuale.

3. Il Professionista elegge domicilio, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, presso sede.

ART. 17 – INCOMPATIBILITA'

1. Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012 (clausola ex art. 17, co. 5 del Codice di Comportamento dell'Ente approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29 aprile 2017), il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell'appaltatore medesimo.

ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, il Professionista si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel

settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

2. Il Professionista si obbliga, altresì, di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel Dlgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Non si rilevano per il servizio in oggetto rischi interferenti.

ART. 19 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il Professionista assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico del Professionista.

2. Il presente contratto non è soggetto a registrazione, salvo in caso d'uso.

ART. 21 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Limitatamente a quanto non previsto nel disciplinare si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); nel dPR. n. 207/2010 (Regolamento); nel D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia), e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune Di Napoli approvato con delibera di G.C. n. 254 del 24.04.2014, in quanto applicabili.

ART. 22 - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

1. Per espressa volontà dei contraenti tutti gli atti e documenti, richiamati nel presente disciplinare sono conosciuti e considerati parti integranti, formali e sostanziali del

presente atto ed accettati in ogni loro parte

ART. 23 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Napoli. È esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 24 - TUTELA DELLE PERSONE-TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs.196/2003, con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l' adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

2. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. I dati saranno utilizzati dalle parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

4. Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto dell'incarico per le medesime finalità.

5. La comunicazione può avvenire solo ai sensi del D.lgs.196/2003.

6. Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto, che in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, le stesse hanno diritto di riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal D.lgs.196/2003. Per i

trattamenti effettuati dal Stazione Appaltante titolare è il Dirigente del Servizio quest'ultimo con domicilio in Napoli.

ART. 25 - LIMITAZIONI PARTICOLARI AI POTERI DEL PROFESSIONISTA

1. Resta generalmente inteso che il Professionista non può assumere impegni scritti o verbali a nome e/o per conto del Stazione Appaltante senza il preventivo specifico consenso scritto dello stesso.

ALLEGATO A – ASPETTI DETTAGLIATI OGGETTO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI INCARICO

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

A. Affidabilità:

- verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

B. Completezza ed adeguatezza:

- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

C. Leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

D. Compatibilità:

- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti definiti dalla Stazione Appaltante;
- la coerenza del progetto di variante ai restanti elementi di cui al progetto esecutivo non variato, e la rispondenza del tutto alle normative vigenti ed applicabili al caso di specie;
- la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - i. inserimento ambientale;
 - ii. impatto ambientale;
 - iii. funzionalità e fruibilità;
 - iv. stabilità delle strutture;
 - v. topografia e fotogrammetria;

- vi. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- vii. igiene, salute e benessere delle persone;
- viii. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- ix. sicurezza antincendio;
- x. inquinamento;
- xi. durabilità e manutenibilità;
- xii. coerenza dei tempi e dei costi;
- xiii. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;
2. le norme cogenti;
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4. le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale

d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8. i totali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo individui la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie c.d. specialistiche;
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'*allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;

h) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove centralità
Determinazione n. 006 del 19.06.2020

PROG. 6543/20

Ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213

Ai sensi dell'art.183 comma 7 del TUEL 267/2000 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa:

COD. BIL. 08.02- 2.02.01.09.001 E.P. 2020 CAP. 247721/17 FPV (IMP. 3180/20)

Data, 23/06/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO

IL RAGIONIERE GENERALE

sottoscritto digitalmente